



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - VINCENZO MARIA CESARO

04/12/2020

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato in data 1 aprile 2011 con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione.

A seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta in data 31 luglio 2015, ex art. 125-*sexies* T.U.B., parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 468,46, a titolo di commissioni di rete distributiva, costi assicurativi, spese di istruttoria.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che:

- le commissioni di rete distributiva sono state rimborsate in sede di estinzione anticipata per euro 66,32 secondo quanto previsto dal contratto;
- la compagnia assicurativa ha rimborsato in data 4 settembre 2018 l'importo di euro 83,37, superiore a quanto spettante in base al Piano annuale;
- le spese di istruttoria non sono rimborsabili.

L'intermediario esclude, altresì, l'applicabilità della cd. sentenza Lexitor alla fattispecie, atteso che essa non va riferita ai contratti già estinti, come desumibile dalla comunicazione della Banca d'Italia del 4 dicembre 2019, che, nel rimettere al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso, fa riferimento ai soli finanziamenti in essere.

Chiede, in conclusione, di rigettare il ricorso.

DIRITTO



Il Collegio ritiene innanzitutto opportuno richiamare i seguenti interventi giurisprudenziali e dell'Arbitro:

1. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato del credito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico.

2. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha affermato che:

- il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche agli accordi anteriori alla sua pubblicazione;

- per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, le parti del contratto di finanziamento possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio scelto [...] sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di una clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) del contratto e, ogni valutazione al riguardo è riservata ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie;

- in ogni caso il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno applicato il criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento e per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'ABF ha, pertanto, deciso di adottare il medesimo criterio.

Questo Collegio ha rilevato *inter alia* che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up-front*, deve essere oggetto di ripetizione anche nel caso sia provato dall'intermediario il pagamento.

Per quanto riguarda imposte e tasse, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, T.U.B.

Per il rimborso dei costi *recurring* si è preso atto che la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario.

Infine, sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha tenuto conto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse in questa materia trovano applicazione i seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- per i costi *recurring* nonché per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da una apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere restituiti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*);
- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga una condotta particolarmente ostile e ostruzionistica da parte dell'intermediario.

Secondo il più recente orientamento condiviso dai Collegi, con riferimento alla componente *recurring* delle commissioni rete distributiva si continuano ad applicare i criteri contrattuali (ristoro del 60% della commissione come indicato nel piano annuale di rimborso); la componente *up-front* (restante 40%) è invece rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi.

Ai fini della decisione si è tenuto conto del rimborso della compagnia assicurativa di euro 83,37 in quanto non contestato dal ricorrente.

Nel richiamato contesto normativo e fattuale, al netto dei pagamenti eseguiti dall'intermediario, il ricorrente ha diritto al rimborso degli importi indicati nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	5,42%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,70%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	COMM. RETE 60% ...	€ 180,72	€ 105,42	€ 66,33	€ 66,32	€ 66,32	€ 0,00
○	COMM. RETE 40% (<i>up front</i>)	€ 120,48	€ 70,28	€ 44,22			€ 44,22
○	SPESE ISTRUTTORIA (<i>up front</i>)	€ 450,00	€ 262,50	€ 165,17			€ 165,17
○	PREMIO ASSICURATIVO ...	€ 308,49	€ 179,95	€ 113,23	€ 58,43	€ 83,37	-€ 24,94
tot rimborsi ancora dovuti						€ 184,45	
interessi legali						si	

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente, la quale formula i conteggi unicamente in base al criterio del *pro rata temporis*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 184,45 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 1361 del 18 gennaio 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA